



REGOLAMENTO D'ESAME 2022

per l'esame professionale per il conseguimento del

**certificato di consulente in gestione
patrimoniale certificata/o IAF**

Attestato LSerFi

(esame della Comunità d'interessi IAF)

Emesso il 21 giugno 2022

Valido a partire dagli esami di novembre 2022



Indice

1. Disposizioni generali	(art. 1+2)
2. Organizzazione dell'esame	(art. 3-5)
3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	(art. 6-9)
4. Svolgimento dell'esame	(art. 10-14)
5. Programma d'esame e requisiti	(art. 15+16)
6. Valutazione e voti	(art. 17+18)
7. Superamento e ripetizione dell'esame	(art. 19-21)
8. Perfezionamento	(art. 22)
9. Certificato, titolo e procedura	(art. 23-25)
10. Disposizioni finali	(art. 26)
11. Emissione	

Sono disponibili spiegazioni sul presente regolamento nelle **direttive** che possono essere richieste presso gli uffici della Comunità d'interessi oppure scaricate dalla sezione download del sito www.iaf.ch.

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
IAF Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier
IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:

Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich

Tel. 0848 44 22 33

info@iaf.ch, www.iaf.ch

Bureau pour la Suisse Romande:

Ufficio per la Svizzera italiana:

Neuengasse 20, 3011 Berne

Tél. 0848 44 22 22 (FR)

Tel. 0848 44 22 44 (IT)

info-romandie@iaf.ch, www.iaf.ch



1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

1 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF) effettua

**l'esame professionale per il conseguimento del
certificato di consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF**
Attestato LSerFi

2 L'organo responsabile citato è competente per tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo dell'esame

Le candidate e i candidati che hanno superato l'esame professionale e conseguito il **certificato di consulente in gestione patrimoniale IAF** possiedono conoscenze specialistiche e conoscono le norme di comportamento per consulenze patrimoniali e di investimento conformemente alle disposizioni della legge federale sui servizi finanziari (LSerFi).

Sono in grado di fornire ai clienti privati consulenze in tutte le questioni riguardanti la costituzione e l'investimento del patrimonio, rispettando le norme di comportamento previste dalla LSerFi.



2 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 3 Comitato

1 Sono di competenza del Comitato:

- a) l'emissione, la modifica e l'abolizione del regolamento d'esame
- b) la determinazione delle tasse d'esame e di ricorso nonché delle indennità per la commissione GQ, i periti principali e i periti
- c) l'elezione della commissione GQ
- d) il trattamento di ricorsi e le decisioni sugli stessi; a tal fine il Comitato ha la facoltà di istituire un'apposita commissione di ricorso e di definire le sue competenze e la procedura

Art. 4 Commissione GQ

1 L'organizzazione e lo svolgimento degli esami vengono affidati, conformemente al presente regolamento, a una commissione preposta alla garanzia della qualità (commissione GQ). Essa è composta da 5-13 specialisti e viene nominata dal Comitato IAF per un periodo di tre anni.

2 La commissione GQ si costituisce da sé ed elegge la propria o il proprio presidente.

3 La commissione GQ si riunisce tutte le volte che le circostanze lo richiedono, ma almeno una volta all'anno. Essa delibera validamente quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, decide il voto della/del presidente. È ammissibile la deliberazione per via circolare.

4 Sono di competenza della commissione GQ:

- a) l'emissione delle direttive sul regolamento d'esame
- b) la fissazione delle date e dei luoghi d'esame
- c) la determinazione del programma d'esame
- d) la determinazione dei mezzi ausiliari consentiti
- e) la predisposizione dei compiti d'esame e lo svolgimento degli esami
- f) la nomina e l'impiego dei periti principali e dei periti
- g) la deliberazione in merito all'ammissione di candidate / di candidati all'esame e all'eventuale esclusione
- h) l'ufficializzazione dei risultati degli esami inclusa l'assegnazione dei voti e la decisione in merito al rilascio del certificato
- i) l'evasione di richieste
- j) la verifica e l'aggiornamento periodici degli obiettivi di qualifica e dei contenuti degli esami
- k) il riconoscimento e il computo di altri titoli e prestazioni

5 La commissione GQ può delegare singole mansioni agli uffici o alla direzione d'esame di IAF.

Art. 5 Criterio di pubblicità

1 L'esame non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.



3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Pubblicazione

- 1 L'esame viene pubblicato almeno 90 giorni prima dell'inizio sulla homepage di IAF (www.iaf.ch). Maggiori informazioni sono fornite anche dagli uffici di IAF.
- 2 La pubblicazione deve indicare almeno:
 - il programma degli esami
 - le date degli esami
 - le tasse d'esame
 - il recapito per l'iscrizione
 - i termini d'iscrizione.

Art. 7 Iscrizione

- 1 Le candidate e i candidati devono iscriversi all'esame professionale tramite la procedura online sul sito IAF (www.iaf.ch). IAF può anche prevedere una procedura d'iscrizione su moduli cartacei.
- 2 All'iscrizione devono essere allegati:
 - a) indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati
 - b) copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia
- 3 Con l'iscrizione la candidata / il candidato riconosce il presente regolamento d'esame e le relative direttive.

Art. 8 Ammissione

- 1 Per l'ammissione all'esame professionale di **consulente in gestione patrimoniale certificata/o** non ci sono prerequisiti a parte la presentazione completa dei documenti di iscrizione nei tempi previsti.

La tassa d'esame deve essere pagata entro i termini stabiliti.

Art. 9 Spese

- 1 Il pagamento della tassa d'esame deve avvenire entro il termine prescritto.
- 2 Alle candidate e ai candidati che si ritirano dall'esame entro il termine prescritto o successivamente per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3 Le candidate e i candidati che non si presentano all'esame senza un motivo valido o che lasciano l'esame anzitempo non hanno diritto al rimborso della tassa d'esame. Lo stesso vale anche per le candidate e i candidati che vengono esclusi nel corso dell'esame o che non superano l'esame.
- 4 Le spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico delle candidate e dei candidati.



4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

- 1 Gli esami si svolgono di regola da una a due volte l'anno, a condizione che alla pubblicazione segua un numero sufficiente di iscrizioni. Non sussiste nessun diritto legale allo svolgimento in date o intervalli temporali determinati.
- 2 La candidata / il candidato ha il diritto di essere sottoposto all'esame in una delle tre lingue ufficiali svizzere, a condizione che per la rispettiva lingua vi siano almeno dieci iscrizioni valide.
- 3 La convocazione della candidata / del candidato ha luogo almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami. Nella convocazione figurano il programma d'esame con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'esame, dei mezzi ausiliari ammessi che le candidate e i candidati possono portare con sé e dei periti.
- 4 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi sette giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

Art. 11 Ritiro

- 1 Le candidate e i candidati possono ritirare la loro iscrizione entro quattro settimane dall'inizio dell'esame (primo giorno d'esame).
- 2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
 - a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto
 - b) malattia certificata da un medico, infortunio o maternità
 - c) decesso nella cerchia ristretta
- 3 La candidata / il candidato deve immediatamente notificare per iscritto all'ufficio di IAF il motivo del suo ritiro e giustificarlo. Per la determinazione della data di ritiro fa stato la data del timbro di un ufficio postale in Svizzera.

Art. 12 Mancata ammissione ed esclusione

- 1 Le candidate e i candidati che danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame.
- 2 Sono esclusi dall'esame le candidate e i candidati che:
 - a) utilizzano mezzi ausiliari non autorizzati
 - b) infrangono in modo grave la disciplina dell'esame
 - c) tentano di ingannare i periti

L'esclusione dall'esame deve essere deliberata dalla commissione GQ. Finché la decisione non ha validità, la candidata / il candidato può richiedere di concludere l'esame con riserva.



Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti

- 1 Durante lo svolgimento degli esami scritti, le candidate e i candidati sono sorvegliati con la debita cura da almeno un supervisore. In caso di osservazioni, la persona incaricata deve prenderne nota in forma scritta.
- 2 Le prove scritte vengono valutate da almeno due periti che, di comune accordo, determinano il voto. In caso di esami con domande strutturate (scelta multipla ecc.) e analisi automatizzata, si può prescindere da una valutazione individuale.

Art. 14 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti

- 1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito ai voti, al superamento dell'esame e al rilascio del certificato.
- 2 I documenti d'esame e le prove scritte restano in possesso di IAF. Gli atti degli esami vengono custoditi per due anni, con riserva di un possibile prolungamento della custodia fino a che sia pronunciato un giudizio definitivo in merito a una procedura di ricorso.



5 PROGRAMMA D'ESAME E REQUISITI

Art. 15 Programma d'esame

- 1 L'esame professionale di **consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF** comprende tutti i campi d'attività di un gestore patrimoniale e non prende in considerazione le esperienze professionali maturate dalla singola candidata o dal singolo candidato.
- 2 L'esame professionale di **consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF** comprende il modulo:
 - patrimonio (incl. LSerFi). scritto, 90 minuti
- 3 L'esame è valido sia per il diploma di consulente finanziaria/o IAF sia per il certificato di consulente in gestione patrimoniale IAF.
- 4 L'esame può essere suddiviso in posizioni ed eventualmente sottoposizioni. Tale suddivisione e la loro ponderazione viene stabilita dalla commissione GQ.

Art. 16 Requisiti d'esame

- 1 Gli obiettivi e i contenuti dell'esame figurano nelle direttive sul regolamento d'esame.



6 VALUTAZIONE E VOTI

Art. 17 Valutazione per modulo

- 1 Le posizioni e le eventuali sottoposizioni vengono valutate mediante l'assegnazione di punti che si basa su un apposito schema definito preliminarmente.
- 2 La commissione GQ definisce la scala dei voti che indica il voto assegnato a ogni punteggio.
- 3 Se la valutazione di un modulo privo di posizioni comporta direttamente il voto del modulo, quest'ultimo viene assegnato ai sensi dell'art. 18.

Art. 18 Valore dei voti

- 1 La candidata / il candidato riceve un voto per il modulo riportato all'art. 15 cpv. 3.
- 2 La prestazione è valutata con un voto da 6 a 1. Il 4 e un voto superiore designa una prestazione sufficiente, il voto inferiore al 4 una prestazione insufficiente. Non è ammesso un voto intermedio diverso dai mezzi punto.
- 3 Il voto viene assegnato secondo la seguente scala.

Caratteristiche delle prestazioni	Valutazione	Voto
Eccellenti a livello qualitativo e quantitativo	eccellente	6
Consone, con errori di lieve portata	buono	5
Sufficienti, nel rispetto dei requisiti minimi	sufficiente	4
Incomplete, errate	insufficiente, scarso	3
Errori grossolani, prestazioni incomplete	scadente	2
Scadenti o esame non eseguito	inutilizzabile	1



7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 19 Condizioni per il superamento dell'esame

- 1 L'esame di **consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF** è superato se il voto del modulo non è inferiore a 4,0.
- 2 L'esame non è comunque superato se la candidata o il candidato
 - a) non rispetta il termine previsto per il ritiro
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi
 - d) deve essere escluso dall'esame

Art. 20 Certificato d'esame

- 1 La commissione GQ rilascia a ogni candidata e candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:
 - a) il voto
 - b) il superamento o meno dell'esame
 - c) in caso di mancato superamento dell'esame, un rimedio giuridico

Art. 21 Ripetizione

- 1 Le candidate e i candidati che non hanno superato l'esame possono ripetere l'esame alla prossima data ordinaria.
- 2 Il modulo può essere effettuato al massimo tre volte.
- 3 I tentativi falliti sono conteggiati sia per l'esame professionale di consulente finanziaria/o diplomata/o IAF, sia per quello di consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF.
- 4 Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e di ammissione valide per il primo esame.

8 CONSIGLIO DI PERFEZIONAMENTO

- Art. 22** 1 A tutti i titolari di diplomi e certificati si consiglia di aggiornarsi sulle novità del settore e di frequentare dei corsi di perfezionamento.



9 CERTIFICATO, TITOLO E PROCEDURA

Art. 23 Titolo e pubblicazione

- 1 Le candidate e i candidati che superano l'esame ottengono il certificato. Esso viene rilasciato dall'IAF e reca la firma di un rappresentante del Comitato e della commissione GQ.
- 2 Il/la titolare del certificato potrà fregiarsi del seguente titolo:

Consulente in gestione patrimoniale certificata IAF
Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF
Attestato LSerFi

Conseillère en gestion de patrimoine certifiée IAF
Conseiller en gestion de patrimoine certifié IAF
Certificat de connaissance LSFin

Zertifizierte Vermögensberaterin IAF
Zertifizierter Vermögensberater IAF
Kenntnisnachweis FIDLEG

Certified Wealth Advisor IAF
Confirmation of Knowledge FSA

- 3 I nomi delle titolari e dei titolari dei certificati sono pubblicati sulla homepage dell'IAF. Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati.
- 4 Solo le titolari e i titolari del certificato possono fregiarsi di tale titolo.



Art. 24 Ritiro del certificato

- 1 Il Comitato IAF ha la facoltà di ritirare un certificato conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure civili o penali.

Art. 25 Diritto di ricorso

- 1 È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il Comitato IAF, contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame, al mancato superamento dello stesso o al rifiuto di rilasciare il certificato. Il ricorso deve recare le richieste del/della ricorrente e le sue motivazioni. Per la determinazione della data di presentazione del ricorso fa stato la data del timbro di un ufficio postale in Svizzera.
- 2 La decisione del Comitato o della commissione di ricorso da esso istituita è definitiva.
- 3 Il Comitato entra in materia sul ricorso solo se la tassa di ricorso è stata pagata entro il termine prescritto. Se il ricorso viene accolto, la tassa viene rimborsata al/alla ricorrente.

10 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emissione ed è valido per gli esami a partire da novembre 2022 (questo è valido anche per gli esami per il diploma di Consulente finanziaria/o IAF. Esso sostituisce il regolamento del 12 agosto 2021.

11 EMISSIONE

Zurigo, 21 giugno 2022

IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Per il Comitato:

Il presidente:

Il vicepresidente:

Marco Baur

Peter Häfliger